SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1993, n **308.**

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art 1.

1. E istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP

5 L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP,, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) il consiglio di vigilanza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) i comitati di vigilanza delle gestioni;
e) il direttore generale;
f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b*), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d*);

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b*); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b*) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno; quello della gestione riguardante le funzioni già di

competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione, ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore generale, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *f)* del comma 1 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabilite. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. All'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita definiti a norma del comma 2 dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, in materia di disinvestimento e sottoposti all'approva-

zione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche ed altri operatori economici ed a società, specializzate nel settore anche a capitale misto. L'INPDAP affida la valutazione dei beni ad enti o a tecnici che diano garanzie di imparzialità. La valutazione è svolta in contraddittorio.

2. I programmi ed i criteri di vendita devono prevedere misure particolari per tutelare i conduttori, in particolare i pensionati a basso reddito e le famiglie con soggetti handicappati, impossibilitati all'acquisto.

3. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo, l'INPDAP dà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegna ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni. In caso di acquisto da parte di familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) ai terzi che si impegnano a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnano a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

4. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore a lire trenta milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti handicappati che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata novennale.

5. Nei casi di alienazione di cui al comma 3 il prezzo degli alloggi è determinato sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale; per le alienazioni di cui alla lettera *a)* del predetto comma il prezzo può essere ridotto, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella misura massima del cinque per cento del suo ammontare, in funzione del reddito del nucleo familiare del conduttore.

6. Per i casi di cui al comma 5, in alternativa alla riduzione del prezzo, sussistendone i presupposti reddituali come definiti in regolamento, l'INPDAP può concedere ai conduttori di cui al comma 3, lettera *a)*, mutui ipotecari al medesimo tasso agevolato previsto per i mutui di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1991, n. 274.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPDAP trasmette, annualmente, al Parlamento una relazione, elaborata dal consiglio di amministrazione, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

a) numero degli alloggi posti in vendita;

b) numero dei conduttori acquirenti;

c) numero dei terzi acquirenti;

d) prezzi di vendita e modalità;

e) sentenze di sfratto esecutive emesse nei confronti di conduttori i cui alloggi sono stati alienati a terzi.

8. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di un quinquennio, salvo che per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

9. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono vincolati per venti anni alla destinazione ad uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Gli atti, in forma pubblica o privata, comportanti una diversa destinazione prima del decorso del suindicato termine ventennale sono nulli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0380

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1993, n. **309**.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni, nonché per potenziare il Servizio nazionale dighe;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto.

2. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. L'approvazione tecnica dei progetti è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5. Compete al Servizio nazionale dighe promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione o successiva, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento e il volume di invaso può essere considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio,

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda, può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti, anche sulla base della documentazione di cui al comma 4, l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'esercente di opere per le quali sia stato approvato dall'autorità statale competente il progetto esecutivo e le eventuali successive varianti ai sensi delle norme tecniche in vigore al momento della costruzione o successive, deve inoltrare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, una perizia giurata, a firma di un ingegnere iscritto all'albo da almeno dieci anni, sullo stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza. La perizia deve altresì attestare che non sussistono condizioni di pericolo per la popolazione

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

Art. 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio. La pena è ridotta se le opere sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

Art. 5.

1. È abrogato l'articolo 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse le parole: «di tutti gli sbarramenti artificiali».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: «2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali, ovvero dai Sottosegretari delegati. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.».

Art. 6.

1. Gli organici relativi alle qualifiche funzionali ottava, settima e sesta del ruolo tecnico del Servizio nazionale dighe, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, sono coperti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di accesso al pubblico impiego previste dalla vigente normativa, anche in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale del personale tecnico del Servizio nazionale dighe, il personale medesimo parteciperà a corsi di specializzazione interdisciplinari da tenersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o, mediante apposite convenzioni, presso istituti universitari o associazioni senza fini di lucro.

3. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per l'acquisto di sedi è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 5.000.000.000.

4. Per far fronte alle esigenze di personale ed organizzative del Servizio nazionale dighe previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 370.000.000 per l'anno 1993, di L. 7.811.000.000 per l'anno 1994 e di L. 4.911.000.000 a decorrere dall'anno 1995.

5. Fino all'insediamento di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i singoli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici continuano a svolgere le attività, relative alle dighe, espletate in applicazione alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183. Entro trenta giorni dall'insediamento dei singoli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici trasmettono ai medesimi tutti gli atti relativi alle dighe.

6. È abrogato l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

Art. 7.

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dell'articolo 6, con esclusione di quello di cui al comma 2, valutato in L. 370.000.000 per l'anno 1993, in L. 7.811.000.000 per l'anno 1994 ed in L. 4.911.000.000 a

decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 e 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in L. 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0379

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1993.

Sostituzione di un membro ordinario supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308, con il quale è stato ricostituito il suindicato Consesso per il quadriennio 1991-1995 e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il consigliere della Corte dei conti dott. Antonio Mimmo, quale membro ordinario supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1993 con il quale il dott. Antonio Mimmo è stato nominato membro ordinario effettivo del predetto Consesso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover provvedere alla nomina di un competente supplente in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del predetto consigliere dott. Antonio Mimmo;

Vista la designazione del Presidente della Corte dei conti a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Michele Umberto Francese è nominato membro ordinario supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (10 febbraio 1995).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993 n. 143.

93A4636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale:

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,25 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
GIUGNI

93A4639

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Panza è stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto, in data 28 giugno 1993, alla misura della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Cosenza, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 323, secondo comma, 110 e 81 del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Salvatore Panza è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Panza dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Panza è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Salvatore Panza è stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore, è stato raggiunto in data 28 maggio 1993 da una ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal G.I P. in Cosenza, essendo stati ravvisati gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di abuso d'ufficio continuato in concorso, per fatti connessi all'attività di componente della commissione edilizia, nel periodo compreso tra il 1989 ed 1991.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig Salvatore Panza all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina e, nelle more, con provvedimento n. 3106/13.3/Gab. del 30 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Salvatore Panza dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza)

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4638

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993.

Riparto della somma di L. 432.621.000.000 in favore dei comuni disastrati della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/92 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi — nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 — per il finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa;

Visto l'art. 2, commi 2 e 4 della citata legge n. 32/92 che assegna al CIPE il compito di procedere al riparto di dette disponibilità finanziarie nel rispetto delle previste riserve;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata in applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalità per il successivo riparto tra i comuni e ribadisce il principio dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga, stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Tenuto presente che la stessa delibera CIPE, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonché ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unità ispettive;

Considerato che, al fine di favorire il coordinamento delle attività di accertamento raccolta ed elaborazione dei risultati derivanti dalle rilevazioni e verifiche, è stato

costituito, con decreto interministeriale del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in data 25 gennaio 1993, apposito comitato di coordinamento;

Considerato che detto comitato ha completato la raccolta, verifica ed analisi dei dati riguardanti i comuni classificati disastrati, con riguardo alle sole situazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della già citata legge n. 32/92. rassegnando relazione sulle risultanze di tale attività;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1993, n. 96 che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni già del Ministro per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-1981 al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Industria-Lavori pubblici in data 31 maggio 1993 che attua il trasferimento delle competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche;

Vista la proposta prot. n. 107/Segr. del 3 giugno 1993 del Ministro dei lavori pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui alla più volte citata legge n. 32/92, in favore dei comuni disastrati e per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera.

1. È assegnata ai comuni disastrati, a valere sulla disponibilità finanziaria per l'anno 1992 recata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 1, la somma netta complessiva di lire 432,621 miliardi per le finalità di cui ai successivi punti e ripartita tra gli stessi nella misura indicata nell'allegata tabella 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

La somma di cui sopra è al netto del saldo degli eventuali interessi, attivi e passivi, e delle somme ancora disponibili sulle precedenti assegnazioni di cui alla legge n. 219/81, così come esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della delibera CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore lordo valutato in lire 525,516 miliardi.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 1 sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

3. Ai fini della definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 2., da approvarsi da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 32/92, dovrà essere tenuto presente che:

3.1 Sono da considerarsi in priorità *a)*:

sotto il profilo della precarietà i soggetti alloggiati permanentemente o prevalentemente in containers, prefabbricati, magazzini, scuole etc., ovvero rimasti nella propria abitazione pericolante e/o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero non eseguita, nonché i soggetti che non disponendo di altre più idonee sistemazioni alloggiative hanno lasciato o lasciano saltuariamente l'alloggio precario per motivi di salute, per età avanzata, per ricoveri ospedalieri o quant'altro;

sotto il profilo della provvisorietà i soggetti costretti ad alloggiare, in attesa che venga riconosciuta/riparata la propria casa, presso parenti od amici ovvero in alloggi per i quali pagano il canone di locazione.

3.2 Può essere concesso — a fronte di ineludibili vincoli tecnici — un finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad UMI in cui rientrino solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi del condominio o dell'UMI.

3.3 Costituisce documento di base per la individuazione dei soggetti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 2, l'elenco nominativo trasmesso al Ministero del bilancio e della programmazione economica in riscontro alla richiesta dello stesso Ministero prot. n. 1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9 marzo 1993, così come verificata da parte delle apposite unità ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse.

4. La disponibilità finanziaria di cui al precedente punto 1 può essere destinata inoltre:

4.1 alla concessione delle quote di saldo derivante da aggiornamento dei contributi già erogati, ovvero per l'aggiornamento di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2;

4.2 al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria che sono state ritenute strettamente indispensabili alla utilizzabilità delle unità abitative realizzate e da individuare nella delibera consiliare di cui al precedente punto 3.

5. Con successive deliberazioni saranno determinate, nell'ordine, le assegnazioni in favore dei comuni classificati «gravemente danneggiati» e «danneggiati», per le analoghe finalità di cui ai punti precedenti della presente delibera e di seguito saranno ripartite le residue disponibilità finanziarie in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3 comma 2 della legge n. 32/92.

A tal fine ciascun comune dovrà trasmettere, debitamente compilata, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda di rilevazione allegata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1 della presente delibera potranno essere assunte, previa istruttoria di rappresentate esigenze derivanti da possibili carenze o inesattezze in atto non rinvenute.

7. I punti 4 e 5 della delibera CIPE 30 dicembre 1992 sono annullati.

8. In attuazione del precedente punto 5., è revocata la «riserva» di lire 300 miliardi da destinare ai comuni classificati come danneggiati di cui ai punti 1 e 2 cpv 1 della delibera CIPE del 30 dicembre 1992.

9. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e funzioni trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 96 del 1993, può continuare ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al loro utilizzo, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142

TABELLA 1

ASSEGNAZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE AI COMUNI DISASTRATI PER L'ANNO 1992

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino - Comuni disastrati (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Avellino	5.250	—	5.250
Bisaccia	34.316	—	34.316
Calabritto	7.093	—	7.093
Calitri	15.562	—	15.562
Caposele	27.961	—	27.961
Conza della Campania (1)	2.371	4.056	—
Lioni	29.000	15.379	13.621
Morra De Sanctis	15.000	4.000	11.000
Salza Irpina (1)	1.826	3.341	—
San Mango sul Calore	24.800	79	24.721
San Michele di Serino	2.700	160	2.540
Sant'Andrea di Conza	2.866	2.093	773
Sant'Angelo dei Lombardi	8.452	—	8.452
Senerchia	15.770	3.000	12.770
Solofra (1)	779	988	—
Sorbo Serpico (2)	—	—	—
Teora	25.919	1.917	24.002
Torella dei Lombardi	18.000	72	17.928
Totale	237.665	35.085	205.989

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.
(2) Non sussistono situazioni di priorità di cui al punto 2.1 della presente delibera.

Provincia di Salerno - Comuni disastrati (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Campagna (1)	11.194	12.810	—
Castelnuovo di Conza	10.830	—	10.830
Colliano	11.700	129	11.571
Laviano (3)		—	—
Ricigliano (1)	3.490	4.338	—
Romagnano al Monte (2)	—	11.054	—
Salvitelle (1)	7.850	14.278	—
San Gregorio Magno	35.590	8.000	27.590
Santomenna	5.000	—	5.000
Valva	17.680	2.279	15.401
Totale	103.334	52.888	70.392

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.
(2) Non sussistono situazioni di priorità di cui al punto 2.1 della presente delibera
(3) Non ha fornito gli elementi di verifica richieste.

REGIONE BASILICATA

Provincia di Potenza - Comuni disastrati (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Balvano	21.200	3.048	18.152
Bella	27.750	2.895	24.855
Brienza	15.846	3.846	12.000
Castelgrande	19.180	689	18.491
Muro Lucano	65.000	14.066	50.934
Pescopagano	19.914	363	19.551
Potenza (1)	—	13.532	—
Ruvo del Monte	5.115	1.131	3.984
Vietri di Potenza	10.512	2.239	8.273
Totale	184.517	41.809	156.240

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.

Riepilogo generale - (milioni di lire)

Avellino	237.665	35.085	205.989
Salerno	103.334	52.888	70.392
Potenza	184.517	41.809	156.240
TOTALE GENERALE	525.516	129.782	432.621

SCHEDA DI RILEVAZIONE

(da inviare al CIPE e al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE del 7 giugno 1993).

COMUNE DI ....

(migliaia di lire)

A) Importo lordo assegnato dal CIPE con delibera 7 giugno 1993 L. ....

B) Utilizzazione del finanziamento

n. .... contributi a cittadini in priorità *a)* ex art. 3 L. 32/92 (*) L. ....

n. .... contributi a saldo precedenti erogazioni L. ....

n. .... contributi per interventi fino al 25%, punto 3.2, delibera CIPE 7 giugno 1993 (*) L. ....

n. .... interventi per opere di urbanizzazione primaria ex art. 3, comma 4, lett. *a)*, L. 32/92 (**) L. ....

n. .... interventi per altre cause (da specificare in allegato) L. ....

Totale . . . L. ....

Somme residue disponibili L. ....

Totale . . . L. ....

Nota: gli importi totali *A)* e *B)* devono coincidere.

C) Esigenze complessive relative ai casi di priorità *b)* di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 32/92:

n. .... contributi a cittadini in priorità *b)* (*) L. ....

n. .... contributi a saldo precedenti erogazioni (*) L. ....

n. .... interventi per opere di urbanizzazione primaria (art. 3, comma 4, lett. *a)*, L. 32/92 (**) L. ....

Totale . . . L. ....

Il sindaco

....

(*) Unire in allegato l'elenco nominativo dei beneficiari, contenente per ciascuno di essi data e luogo di nascita nonché l'importo del contributo assegnato.

(**) Unire in allegato l'elenco analitico delle opere strettamente indispensabili all'utilizzabilità delle unità abitative.

93A4640

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 26 luglio 1993, n. **2945.**

Precisazione alla circolare 26 marzo 1966, n. 12480. Ripartizione fra i singoli alloggi delle spese di costruzione sostenute da cooperative edilizie a contributo statale. Adempimenti della cooperativa, del direttore dei lavori e del collaudatore.

Ai signori provveditori alle opere pubbliche

L'art. 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dispone che i funzionari incaricati del collaudo dei fabbricati sociali di cooperative edilizie assistite dal contributo statale debbono provvedere anche alla ripartizione, fra i singoli alloggi, del costo dell'intervento costruttivo ammesso al contributo stesso.

Con circolare 26 marzo 1966, n. 12480, sostitutiva della precedente n. 9400 del 1° luglio 1926, sono state diramate istruzioni alle quali detti funzionari debbono attenersi nell'assolvere tale compito.

Peraltro, allo scopo di agevolare il compito dei collaudatori e di garantire maggiore uniformità di comportamenti nell'attuazione di dette istruzioni, onde evitare quanto più possibile il contenzioso, si ritiene opportuno che, unitamente agli atti di contabilità finale, le cooperative edilizie interessate predispongano, tramite un tecnico di fiducia (preferibilmente il direttore dei lavori), e consegnino al collaudatore:

a) una pianta di ciascun alloggio con l'indicazione dei punti cardinali e della superficie utile di ogni vano — comprese quelle dei corridoi, disimpegni, ripostigli, logge, balconi (coperti e scoperti) e terrazze — espressa in metri quadrati.

Le superfici utili dei balconi che presentano varie esposizioni dovranno essere frazionate in relazione all'orientamento.

Qualora gli alloggi realizzati abbiano differente altezza, l'indicazione della superficie utile dei singoli vani dovrà essere sostituita con la rispettiva cubatura.

In tal caso, una volta determinata la cubatura complessiva dell'alloggio, questa dovrà poi essere trasformata in mq dividendola per l'altezza media di m 2,80;

b) una pianta del piano delle cantine con l'indicazione, per ogni singolo locale, della superficie utile e del rispettivo socio assegnatario. L'eventuale differenza di altezza fra le cantine dovrà essere esplicitamente tenuta presente nella determinazione del coefficiente di funzionalità globale dell'alloggio.

c) una pianta dell'autorimessa con l'indicazione, per ogni posto macchina (se autorimessa comune) o per ogni box (se autorimesse singole), della superficie utile e del rispettivo socio assegnatario. Qualora l'autorimessa sia del tipo misto, nel fornire le indicazioni di cui sopra, dovrà essere specificato, per ogni singolo caso, se trattasi di box o di posto macchina. Anche per le autorimesse le eventuali differenze dovranno essere esplicitamente tenute presenti nella determinazione del coefficiente di funzionalità globale dell'alloggio.

d) una planimetria generale con l'indicazione delle superfici dei giardini e delle aree di rispetto assegnati. Le superfici dei giardini che presentino varie esposizioni dovranno essere frazionate in rapporto all'esposizione.

Tutti i predetti elaborati dovranno essere sottoscritti dal tecnico che li ha redatti, dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa e dal socio e dovranno contenere la seguente dichiarazione

«IL SOTTOSCRITTO SOCIO SIGNOR FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE SUPERFICI UTILI A LUI ASSEGNATE»

Le superfici come sopra accettate dai soci assegnatari, dovranno quindi essere riportate in una apposita scheda (singola per ogni alloggio) di cui si allega fac-simile.

Qualora il socio assegnatario non voglia sottoscrivere la suddetta dichiarazione e si rifiuti di eseguire con il tecnico incaricato dalla cooperativa, una verifica delle superfici attribuitegli, dette superfici dovranno essere riportate sulla citata scheda con un asterisco e con l'indicazione dei motivi per cui sono state accettate.

Acquisita la suddetta documentazione, il collaudatore dovrà, a sua volta, inserire nelle apposite colonne della scheda, i coefficienti che, nel rispetto della circolare 26 marzo 1966, n. 12480 e della presente, riterrà di adottare per determinare il costo-valore dei singoli alloggi.

I criteri in base ai quali sono stati fissati i coefficienti adottati e il procedimento seguito per la determinazione del costo-valore dei singoli alloggi, dovranno risultare da un apposita breve relazione redatta dal collaudatore a corredo della ripartizione di spesa.

Si ricorda ai collaudatori che all'atto unico di collaudo (composto di relazione, verbali di visita in corso d'opera, verbale di visita finale e certificato di collaudo), per la chiusura dei rapporti tra cooperativa ed impresa, deve essere allegata la prescritta relazione acclarante i rapporti tra Stato e cooperativa.

In quest'ultima relazione, necessaria per la definizione del costo complessivo ammissibile al contributo statale, il collaudatore dovrà accertare che nella realizzazione dell'opera siano state rispettate le previsioni del quadro economico approvato.

Qualora una o più voci di spesa risultassero eccedenti rispetto a quelle approvate nel quadro economico, il collaudatore, ove le disponibilità globali lo consentano e le eccedenze rientrino, comunque, nei limiti di legge, potrà proporre all'autorità preposta all'approvazione del collaudo, l'ammissibilità al contributo delle somme eccedenti.

Con l'occasione, si ritiene altresì opportuno richiamare che la spesa globale da ripartire è esclusivamente quella ammessa al beneficio del contributo.

Qualora, poi, nel corso della visita di collaudo, il collaudatore rilevi che gli alloggi presentano eccedenze di superficie rispetto a quelle riconosciute ammissibili sulla base delle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare, dopo aver verificato la corrispondenza del fabbricato alle previsioni degli elaborati tecnici approvati, dovrà, altresì, accertare, mediante acquisizione di idonea documentazione probatoria, se le maggiori superfici siano state realizzate ad esclusivo carico dei soci interessati e quindi con somme escluse dal mutuo assistito dal contributo.

Qualora, invece, le maggiori superfici siano state realizzate con somme prelevate dal mutuo assistito dal contributo statale, il collaudatore dovrà valutare e segnalare a questo Ministero, per le determinazioni di competenza, la necessità delle maggiori superfici o altrimenti, ove le ritenesse non necessarie, dopo aver determinato il costo a metro quadrato dell'alloggio, dovrà segnalare a questo Ministero il costo relativo all'eccedenza di superficie per la relativa e conseguente esclusione dal contributo.

Allo stesso modo, nel caso in cui, nelle parti comuni del fabbricato o nei singoli alloggi, vengano riscontrate eventuali modifiche interne (così dette «migliorie»), la differenza di costo di quest'ultime rispetto alle previsioni del progetto approvato, qualora sia stata sostenuta con somme prelevate dal mutuo assistito dal contributo statale, dovrà essere segnalata a questo Ministero per la relativa e conseguente esclusione dal contributo stesso.

In ogni caso, le «maggiori superfici» e le «migliorie» realizzate non dovranno oltrepassare i limiti e le caratteristiche fissati per l'edilizia economica dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n 1165, modificato dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Tutto quanto sopra dovrà risultare esplicitamente nella citata relazione sui rapporti tra Stato e cooperativa redatta dal collaudatore.

il Ministro: MERLONI

COOPERATIVA EDILIZIA ______________________

scala ______ interno ______ socio ______________

TABELLA A		COEFFICIENTI						COEFFICIENTI			
LOCALI	SUPERFICIE O CUBATURA REALE 1	DESTINAZIONE 2	ORIENTAMENTO 3	PROSPETTO 4	LUMINOSITA' 5	2x3x4x5 6	1x6 7	PIANO 8	FUNZIONALITA' GLOBALE 9	8x9 10	7x10 11
INGRESSO											
SOGGIORNO											
CUCINA											
CORRIDOIO											
LETTO 1											
LETTO 2											
LETTO 3											
RIPOSTIGLIO											
BAGNO											
W.C.											
BALCONE COPERTO											
BALCONE SCOPERTO											
LOGGIA											
TERRAZZA											
					SOMMANO						S1 (*)

(*) Nella eventualità' che a base del calcolo *siano stati assunti i Volumi* (mc.), per ottenere S1 si dovra' dividere il totale di colonna 11 per l'altezza media di mq. 2,80

TABELLA B		COEFFICIENTE	
LOCALI	SUPERFICIE REALE 1	DESTINAZIONE 2	1x2 3
SOFFITTA			
CANTINA			
POSTO MACCHINA			
GARAGE			
		SOMMANO	S2

TABELLA C		COEFFICIENTI			
LOCALI	SUPERFICIE REALE 1	DESTINAZIONE 2	ASSIMILAZIONE 3	2x3 4	1x4 5
GIARDINO					
AREE DI RISPETTO					
			SOMMANO		S3

$SV = S1 + S2 + S3$

(superficie virtuale dell'alloggio)

$\Sigma SV = SV_1 + SV_2 + ... + SV_N$

(somma delle superfici virtuali di tutti gli alloggi del fabbricato)

$$MILLESIMI = \frac{SV}{\Sigma SV} \times 1000 =$$

93A4641

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 agosto 1993, n. 21.

Legge 7 febbraio 1992, n. 140, modificata dalla legge n. 237 del 19 luglio 1993 - Disposizioni integrative e modificative della circolare n. 21661 del 16 marzo 1992 per la concessione di mutui decennali a tasso agevolato a favore di cooperative agricole.

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

e, per conoscenza

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

Ai commissari di Governo presso le regioni

Alla ragioneria centrale presso il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali

Con circolari n. 271 del 16 marzo 1992 e n. 275 del 24 giugno 1992, sono stati stabiliti i criteri per la presentazione delle istanze di richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, modificata dall'art. 1 della legge n. 237 del 19 luglio 1993 che prevede la concessione di mutui decennali a tasso agevolato a favore delle cooperative agricole.

Dall'istruttoria svolta sulle istanze presentate nei termini fissati dalle richiamate circolari, è emerso che l'entità stimata dei mutui concedibili a tasso agevolato, in applicazione dei criteri predeterminati dalle anzidette circolari, risulta non in grado di assorbire l'intero stanziamento previsto dalla richiamata legge.

1. È stata valutata, pertanto, l'opportunità di rivedere i parametri di valutazione posti a base della procedura di erogazione del concorso statale fissati dalla circolari n. 275/92, al punto 2, lettere *b), c)*; al punto 3 e al punto 4 lettera *b)*. A tale scopo si dispone quanto segue:

1.1. *Mantenimento dell'indice di struttura.*

Il rapporto tra mezzi propri e indebitamento a medio e lungo termine (ivi compreso il mutuo concedibile ai sensi della legge n. 140/92 in concorso con l'aumento del capitale sociale) e immobilizzazioninette, dovrà mantenersi nel limite di valore indicato dalla circolare.

Si ritiene peraltro opportuno la conferma dell'indice nel valore prefissato in quanto avendo compreso nel rapporto anche il mutuo da concedersi e il capitale sociale che la cooperativa deve sottoscrivere per la concedibilità del mutuo stesso, l'indice risulta già favorevolmente influenzato.

1.2. *Altri indici.*

Per gli altri indici riportati nella circolare n. 271/92 al punto 3), sono ammesse le istanze che hanno un solo indice non allineato (escluso l'indice di struttura) e quindi solo indici C, D, E, (come da legenda allegata - tavola 1).

Sono altresì ammesse le istanze che hanno due indici non allineati ma limitatamente a C E e D E.

Ciò in quanto le condizioni di fatturato (indice E), che secondo la circolare anzidetta per gli anni 1992, 93 e 94 dovevano essere non inferiori a quelle registrate nel 1991, se fuori parametro ma tuttavia con indice ROS allineato (a consuntivo e/o a preventivo), si ritiene che non costituiscano elemento negativo ai fini della valutazione dell'attività d'impresa delle cooperative, stante l'attuale crisi del settore.

2. Per le stesse motivazioni sopra espresse, si ritiene opportuno, inoltre, modificare le circolari n. 271/92 e n. 275/92 nei seguenti punti:

2.1. *Circolare n. 271/92 punto 4, lettera* b) *e circolare n. 275/92 punto 1.1 e 1.2.*

L'indebitamento verso gli istituti bancari e finanziari, in essere alla data del 31 dicembre 1991, a seguito dell'operazione di mutuo a tasso agevolato in concorso con l'aumento di capitale sociale, può attestarsi nella fascia di valori compresi tra il 30% e il 10% dei ricavi netti, indipendentemente dall'ammontare del mutuo richiesto.

2.2. *Circolare n. 271/92 punto 4, lettera* b).

È rimosso il criterio di esclusione riportato al punto 4, lettera *b)*, per le istanze di cooperative che hanno ricevuto agevolazioni creditizie ai sensi della legge n. 752/86, fermo restando che l'ammissibilità alla ulteriore agevolazione creditizia sarà possibile solo dopo che saranno completati i procedimenti amministrativi rientranti nei nuovi criteri di selezione di cui ai precedenti punti.

3. In relazione alla rideterminazione dei criteri di cui sopra si ritiene necessario disporre la riapertura del termine fissato, dalla circolare n. 275 del 24 giugno 1992, per la presentazione di nuove istanze.

A tal fine il nuovo termine è fissato al 30 settembre 1993.

Si richiama all'attenzione degli organismi in indirizzo che la riapertura del termine è consentita solo alle cooperative che, in base ai criteri fissati con le precedenti circolari, non avevano titolo alla presentazione di domande.

A tale riguardo si precisa che resta evidentemente consentita la presentazione di documentazione integrativa per quegli organismi cooperativi che, rientrando nelle condizioni di cui al punto 1.1 della predetta circolare n. 275/92, non avevano titolo a presentare i documenti integrativi secondo quanto previsto al punto 1.2 della circolare medesima.

Non saranno prese in considerazione, pertanto, eventuali domande, meramente reiterative di quelle già presentate. Le stesse, saranno rimesse agli organismi interessati.

Il Ministro: DIANA

93A4642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 212ª seduta pubblica per lunedì 23 agosto 1993, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

93A4671

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)».

Il decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 19 giugno 1993.

93A4672

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 18 agosto 1993

Dollaro USA	1604,33
ECU	1807,60
Marco tedesco	948,02
Franco francese	269,98
Lira sterlina	2391,25
Fiorino olandese	842,48
Franco belga	44,930
Peseta spagnola	11,474
Corona danese	230,41
Lira irlandese	2226,49
Dracma greca	6,757
Escudo portoghese	9,255
Dollaro canadese	1214,94
Yen giapponese	15,772
Franco svizzero	1068,48
Scellino austriaco	134,73
Corona norvegese	218,23
Corona svedese	200,78
Marco finlandese	275,94
Dollaro australiano	1083,72

93A4705

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189